

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1960

(26<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

### INDICE

#### Disegni di legge:

«Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche» (1166) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 241, 245, 246
BARBARESCHI . . . . .	243
BITOSSÌ . . . . .	242
PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . .	243, 246
VARALDO . . . . .	243
ZANE, relatore . . . . .	242, 244, 246

«Concessione di un contributo di cinquanta milioni di lire al Comitato italiano di servizio sociale per l'organizzazione della "X Conferenza internazionale di servizio sociale"» (1183) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	246, 248
BARBARESCHI . . . . .	248
BITOSSÌ . . . . .	248
PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . .	248
VALLAURI, relatore . . . . .	247, 248

*La seduta è aperta alle ore 10.*

*Sono presenti i senatori: Barbareschi, Bitossi, Boccassi, Di Grazia, Donati, Fiore, Grava, Iorio, Mammucari, Militeri, Moltisanti, Monaldi, Palumbo, Giuseppina, Sibille, Simonucci, Tinzi, Vallauri, Varaldo, Venudo e Zane.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Di Prisco è sostituito dal senatore Masciale.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pezzini.*

*B O C C A S S I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: «Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche» (1166)**

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A N E, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, prima di procedere ad una illustrazione del disegno di legge n. 1166 desidero far presente che esso ha già ottenuto il parere favorevole della 5<sup>a</sup> Commissione, mentre manca ancora il parere della 9<sup>a</sup> Commissione.

Desidererei pertanto, prima di riferire sul disegno di legge in oggetto, approfondire meglio l'esame dei precedenti legislativi, per avere più ampie notizie sulle modalità relative all'attuazione del paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annessa al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Più precisamente, desidererei conoscere quali norme si debbano osservare per poter godere delle provvidenze erogate al personale licenziato da aziende siderurgiche.

Dico questo perchè, esaminando la relazione che accompagna il disegno di legge in discussione, ho letto un elenco degli stabilimenti i cui operai dovrebbero essere ammessi ai benefici previsti dagli accordi stipulati con gli altri Paesi della Comunità del carbone e dell'acciaio. Ora, in tale elenco non è incluso un piccolo stabilimento della Val Camonica che ha licenziato, il 28 giugno 1958, 35 operai i quali non hanno potuto usufruire delle precedenti disposizioni di legge.

Si tratta di appena 35 operai della Società siderurgica S.E.L.V.A., con sede in Breno (stabilimento di Malegno), che attualmente dovrebbero essere nelle condizioni di beneficiare delle provvidenze di cui al presente disegno di legge.

Mi risulta che sull'argomento è stata presentata un'interrogazione da parte del senatore Cemmi, del seguente tenore: « Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per i quali, a distanza di molti mesi dal licenziamento, gli operai licenziati dalla società elettrosiderurgica di Val Camonica S.E.L.V.A., non abbiano ancora beneficiato delle provvidenze C.E.C.A.; se non ritenga opportuno, nel caso che la liquidazione non sia molto prossima, di provve-

dere a far corrispondere agli interessati un congruo acconto sulle rispettive spettanze ».

La risposta a tale interrogazione è stata negativa, perchè (leggo testualmente): « il caso non è contemplato nel paragrafo 23 delle disposizioni annesse al Trattato istitutivo della C.E.C.A. ». Io vorrei sapere se non sarebbe più giusto dire che il caso stesso « non era » contemplato nel paragrafo 23.

Infatti, poichè nella relazione che accompagna il provvedimento in esame si parla di un intervento a favore di 7 stabilimenti e di un numero complessivo, per arrotondamento, di lavoratori licenziati pari a 800 unità, mi domando se non si possa fare posto in tale elenco anche ai 35 licenziati della società S.E.L.V.A.

Desidererei, comunque, che fosse fatta una ulteriore indagine per stabilire esattamente quali siano le modalità da osservare in rapporto all'applicazione di questo disegno di legge, per ottenere le provvidenze a favore dei licenziati.

Mi permetterei ancora di chiedere all'onorevole Sottosegretario di Stato se sia in grado di fornire chiarimenti sull'argomento, e comunque gli vorrei rivolgere la preghiera di approfondire il problema in modo da potere, in una successiva riunione di questa Commissione, riferirci esaurientemente.

Si avrebbe in tal modo la possibilità di includere, o per mezzo di un emendamento, o mediante un ordine del giorno, questi 35 operai licenziati dalla società S.E.L.V.A. nelle provvidenze di cui ci stiamo occupando.

Debbo far presente che gradirei conoscere nel frattempo anche il parere della 9<sup>a</sup> Commissione, non ancora pervenutoci.

Dopo quanto ho detto, mi permetterei di chiedere un rinvio della discussione di questo disegno di legge.

B I T O S S I. Francamente non riesco a comprendere perchè il senatore Zane abbia chiesto il rinvio della discussione, in quanto, se egli ritiene opportuno che in questo provvedimento siano inclusi anche i 35 operai che ha citati, potrebbe presentare un emendamento in tal senso; a meno che egli stesso, dall'indagine fatta, riconosca che questi 35 operai non possono rientrare nella Conven-

zione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la C.E.C.A.

Rinviare l'approvazione di questo provvedimento a favore degli operai siderurgici non è nè logico nè opportuno.

Perchè dico questo?

L'eventuale ritardo, che presumibilmente non sarebbe di una settimana ma di oltre un mese, andrebbe a tutto scapito di quei lavoratori ai quali il disegno di legge intende provvedere.

Sono certo che il Sottosegretario di Stato risponderà in modo esauriente agli interrogativi posti dall'onorevole relatore e che poi, anzichè essere rinviato, il provvedimento verrà approvato, per essere subito trasmesso alla Camera dei deputati, dove c'è da augurarsi che venga esaminato prima della sospensione dei lavori.

V A R A L D O . Il senatore Bitossi ha suggerito al relatore Zane di presentare un emendamento, per far rientrare nel provvedimento anche gli operai licenziati dalla società S.E.L.V.A.

Bisogna però tener presente che, nei disegni di legge di questo tipo, non sono mai elencate le società i cui operai possono fruire dei benefici; infatti, anche nel caso attuale è detto che le norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione annessa al Trattato che istituisce la C.E.C.A. sono applicate a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche successivamente al 1º maggio 1956 e comunque non compreso nei precedenti interventi legislativi in materia.

Sarà, dunque, semmai, nell'applicazione delle norme che il Ministero dovrà studiare se la società S.E.L.V.A. possa essere compresa o no; e pertanto mi sembra che la proposta di un emendamento non si possa accettare.

B A R B A R E S C H I . Onorevoli senatori, non è questo il primo disegno di legge in materia che discutiamo, e anzi vorrei chiedere al Sottosegretario Pezzini se non sia già in preparazione un successivo provvedimento, poichè senz'altro non sarà questo l'ultimo del genere che approviamo.

Ora, il fatto che il Ministro del lavoro non abbia fatto rientrare nel presente disegno di legge anche i 35 lavoratori cui ha accennato l'onorevole relatore, vuol dire che, probabilmente, esiste almeno il dubbio se tali operai rientrino nella categoria di coloro che possono ricevere i benefici in questione.

Dato che questo provvedimento non sarà l'ultimo della serie, e poichè tali iniziative vengono prese sempre con notevole ritardo rispetto alle necessità — si tratta spesso di aiutare lavoratori che furono esonerati dal lavoro due anni prima e talvolta anche di più — mi sembra che ritardare l'approvazione del provvedimento non sia opportuno.

Se poi il Governo ci dichiarasse ora che, per i 35 operai di cui ha parlato l'onorevole relatore, è riconosciuto il diritto ad usufruire delle provvidenze C.E.C.A., noi potremmo risolvere il problema con piccoli emendamenti, tanto più che si tratta di un numero esiguo di lavoratori per i quali, con la somma che viene normalmente assegnata a ciascuno, si avrebbe una spesa di 15 o 20 milioni.

Ma c'è da rilevare che ogni erogazione, prima di essere compresa in un provvedimento, dev'essere concordata con la C.E.C.A. e per far questo ci vuole naturalmente del tempo; pensando a ciò che un lungo rinvio del provvedimento in esame potrebbe rappresentare per i lavoratori che lo aspettano, penso — lo ripeto ancora una volta — che sia più opportuno andare avanti nella discussione e concluderla rapidamente.

P E Z Z I N I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Indubbiamente la preoccupazione del senatore Zane per questa azienda bresciana, che lamenta un certo numero di licenziati, è apprezzabilissima; però mi pare che questa non basti a legittimare una richiesta di rinvio della discussione del provvedimento.

Dico questo, tanto più che non è assolutamente sicuro che di esso potranno beneficiare i licenziati dall'azienda della Val Camonica, mentre da un ritardo dell'approvazione saranno indubbiamente danneggiati tutti gli altri licenziati dalle aziende comprese in questo provvedimento.

Non è comunque escluso che si possa promuovere un'ulteriore trattativa con l'Alta

Autorità della C.E.C.A., che potrebbe formare oggetto di un nuovo intervento legislativo, nel quale sarebbe inserita anche la azienda citata dal senatore Zane.

Ritengo che ora non sia opportuno ritardare la concessione dei benefici già concordati con la C.E.C.A., anche perchè noi non potremmo aggiungere altri stabilimenti a quelli già indicati, senza darne notizia alla C.E.C.A.

Circa le modalità che si debbono osservare per far inserire un'azienda nel numero di quelle che possono beneficiare degli interventi C.E.C.A., non sono in grado di esservi preciso, anche perchè la richiesta da parte del senatore Zane mi riesce nuova.

È tuttavia evidente che si debbono svolgere gli adempimenti indispensabili per arrivare ad un preventivo accordo con la C.E.C.A. prima di prendere una qualsiasi iniziativa, perchè la C.E.C.A. paga una metà della somma da erogarsi agli operai.

Pertanto, non ritengo nè opportuno nè utile, per lo scopo a cui vorrebbe giungere il senatore Zane, rinviare questo provvedimento che è già pronto e maturo per essere approvato.

Suggerirei al senatore Zane di fare la sua istanza in opportuna sede, al fine di sollecitare un ulteriore intervento del Governo a favore dei licenziati della società S.E.L.V.A.

**Z A N E**, *relatore*. Rispondo alle osservazioni fatte dagli onorevoli colleghi e dal Sottosegretario di Stato senatore Pezzini: ricordo che nella mia esposizione, pur accennando alla possibilità della presentazione di un emendamento, avevo anche avanzato l'ipotesi di presentare invece un ordine del giorno.

Pertanto, premessa questa risposta al cortese invito rivoltomi dall'onorevole Sottosegretario, ritiro la proposta di rinvio ed entro subito nel merito del provvedimento.

Il compito del relatore è stato notevolmente facilitato dalla discussione preliminare finora svoltasi, che ha già messo in luce alcuni aspetti preminenti del disegno di legge in esame.

Il disegno di legge, in complesso, si armonizza perfettamente col paragrafo 23 della Convenzione annessa al Trattato istitutivo

della C.E.C.A., che accorda all'Alta Autorità la facoltà di intervenire in favore della mano d'opera licenziata dalle società siderurgiche. Tale provvedimento è stato suggerito dalla preoccupazione di eliminare le sfavorevoli conseguenze che si sarebbero potute determinare in seguito all'applicazione del Trattato della C.E.C.A.: infatti, con la graduale instaurazione del mercato comune, è nata una situazione critica che ha dato luogo, come purtroppo sappiamo, a notevoli licenziamenti di maestranze.

Ad attenuare questa grave situazione, è stato predisposto il presente disegno di legge che, come quelli precedenti, reca speciali provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche.

Il presente disegno di legge prevede anche gli stanziamenti connessi a queste provvidenze, ed è forse questo il punto sul quale sarebbe opportuno soffermarci maggiormente, ai fini della possibile inclusione nel provvedimento di quei 35 operai della Società siderurgica della Val Camonica, ai quali ho poc'anzi accennato. Infatti, se le somme messe a disposizione, vale a dire i 360 milioni versati dal Ministero del tesoro, in aggiunta alle altre somme di pari importo messe a disposizione dalla C.E.C.A., sono già assorbiti dalle 800 unità lavorative licenziate dalle 7 aziende siderurgiche di cui parla la relazione ministeriale, ci verremmo a trovare nell'assoluta impossibilità di poter estendere tale beneficio a quei 35 operai, dei quali vi parlavo.

Non intendo soffermarmi a ricordare le particolari modalità previste negli articoli 2, 3, 4 e 5, ma vorrei solo far osservare che le somme messe a disposizione sono destinate, fra l'altro, alla concessione di un contributo sugli interessi relativi a capitali mutuati a favore di imprese industriali che, mediante l'installazione di nuovi impianti o l'ampliamento di quelli esistenti, assorbono la mano d'opera siderurgica licenziata.

Mi limito, pertanto, a dichiarare che convergo sull'opportunità di dare sollecita approvazione al provvedimento in esame, accompagnandolo, se è possibile, con una raccomandazione che vedrò di tradurre in un ordine del giorno, concernente gli operai li-

cenziati dalla ditta S.E.L.V.A. ai quali prima mi riferivo.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

**Art. 1.**

In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 24 giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1° maggio 1956 e comunque non compreso nei precedenti interventi legislativi in materia, le provvidenze indicate nelle lettere *a*), *c*), *d*) dell'alinea 4 del paragrafo stesso.

*(È approvato).*

**Art. 2.**

Presso la Tesoreria centrale dello Stato è costituito un Fondo intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e formato mediante:

un versamento del Ministero del tesoro, pari a lire 360 milioni;

i versamenti che saranno effettuati dall'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per un importo di pari ammontare.

Il detto Fondo è amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296.

*(È approvato).*

**Art. 3.**

Il Fondo di cui al precedente articolo è destinato:

*a*) fino a concorrenza del versamento di lire 360 milioni del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera *d*) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'articolo 1. Le eventuali somme non erogate dal Governo italiano per tali provvidenze potranno essere utilizzate per concorrere agli interventi previsti nella seguente lettera *b*);

*b*) fino a concorrenza della somma di lire 360 milioni, costituita dai versamenti dell'Alta Autorità e dalle eventuali somme non utilizzate ai sensi della precedente disposizione, alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere *a*) e *c*) dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.

*(È approvato).*

**Art. 4.**

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 verranno chiuse il 31 dicembre 1961. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.

L'eccedenza fra la somma messa a disposizione del Fondo di cui al precedente articolo 2 dal Governo italiano e quella risultante a suo carico in sede di conguaglio sarà versata in entrata del bilancio dello Stato.

*(È approvato).*

**Art. 5.**

All'onere di lire 360 milioni relativo al versamento da parte del Ministero del tesoro sarà fatto fronte con riduzione del Fondo speciale iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

## Art. 6.

L'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 176, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 verranno chiuse il 30 giugno 1961. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.

L'eccedenza fra la somma messa a disposizione del Fondo di cui al precedente articolo 2 dal Governo italiano e quella risultante a suo carico in sede di conguaglio sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato ».

(È approvato).

## Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1960, n. 604, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 verranno chiuse al 30 giugno 1962. A tale data è effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti ».

(È approvato).

Z A N E , *relatore*. Se il Presidente permette, do lettura dell'ordine del giorno, che vorrei sottoporre all'esame della Commissione:

« La 10<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, nell'approvare il disegno di legge n. 1166, concernente: « Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche », invita il Governo a voler esaminare con particolare attenzione il caso dei licenziamenti avvenuti il 28 giugno 1958 nella azienda S.E.L.V.A., sede in Breno, stabilimento di Malegno (Brescia), al fine di accer-

tare se i detti licenziati possano fruire dei benefici contemplati nel provvedimento approvato o se possano essere ammessi a beneficiare di altre successive provvidenze ».

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta l'ordine del giorno presentato dal senatore Zane.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo di 50 milioni di lire al Comitato italiano di servizio sociale per l'organizzazione della " X Conferenza internazionale di servizio sociale " » (1183)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo di cinquanta milioni di lire al Comitato italiano di servizio sociale per l'organizzazione della " X Conferenza internazionale di servizio sociale " ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che l'organizzazione in Italia della X Conferenza internazionale di servizio sociale ha aspetti di sicuro contenuto pubblicistico, oltre che per l'attuazione delle finalità dell'I.C.S.W. sedente a New York, anche per l'interesse italiano ad una migliore conoscenza che dalle organizzazioni estere può acquisirsi dei notevoli progressi raggiunti nel nostro Paese dal servizio sociale.

« Sarebbe peraltro stato desiderabile che il Comitato italiano di servizio sociale avesse

richiesto fondi di finanziamento sussidiario a quello statale facendo appello ad organizzazioni ed enti, quali le organizzazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro, del pari interessate all'attività dell'ente internazionale per il servizio sociale ed ai risultati dei convegni periodici dallo stesso organizzati.

« Nulla da osservare per quanto riguarda la copertura finanziaria ».

V A L L A U R I , *relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto il Comitato italiano di servizio sociale è un'organizzazione che è rappresentata nell'*International Conference of Social Work*, insieme con altri enti analoghi di 41 Nazioni. La I.C.S.W. esprime un punto di vista specializzato sul servizio sociale al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e agli altri organismi specializzati dell'O.N.U. (U.N.E.S.C.O., O.M.S., U.N.I.C.E.F.) e tiene regolarmente informati i Paesi membri sulla attività di servizio sociale svolta nei suddetti Organismi.

La I.C.S.W. è un *forum* mondiale di persone che lavorano nel campo della salute, dell'educazione e del benessere sociale e rappresenta uno strumento di apprendimento e di scambio nel campo delle conoscenze tecniche, della preparazione dei programmi e delle filosofie sociali. Esso è sorto nel 1923 in occasione della 50<sup>a</sup> riunione della Conferenza nazionale di lavoro sociale degli Stati Uniti, allorché il dottor René Sand propose la istituzione di un foro mondiale del lavoro sociale.

L'interesse per il benessere umano è divenuto in questi anni uno dei cardini su cui poggiano le speranze di un progresso nelle relazioni mondiali. Con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, i Governi hanno cominciato a mettere in comune le risorse per il miglioramento della salute, dell'istruzione e dei servizi sociali.

Questo foro organizza ogni due anni, ogni volta in una diversa Nazione, Conferenze internazionali che mettono a fuoco un tema centrale d'interesse attuale per tutto il mondo.

Dalla prima Assemblea, tenutasi a Parigi nel 1928, con la partecipazione di 2500 rap-

presentanti di 42 Nazioni, le Conferenze si sono tenute 9 volte, in Europa, nel Nordamerica e in Asia.

La decima di queste Conferenze internazionali di servizio sociale si terrà a Roma dall'8 al 14 gennaio 1961; il suo tema è: « Il servizio sociale in un mondo in trasformazione: sua funzione e sue responsabilità ».

Questa Conferenza sarà organizzata dal Comitato italiano di servizio sociale. Questo ente, fondato nel 1948 e presieduto fino all'anno scorso dal senatore Zanotti Bianco, funziona da centro di coordinamento, di documentazione e di studio per lo sviluppo del servizio sociale in Italia. Esso ha uno statuto ed un Consiglio nel quale sono rappresentati tutti quegli enti, associazioni e opere che hanno per fine l'assistenza sociale nelle sue diverse espressioni, concernenti il lavoro, l'educazione in apposite scuole, la protezione del fanciullo, l'assistenza per gli alloggi e così via.

Questo Comitato nazionale è per ora un Ente di fatto, ma è stato presentato alla Camera un progetto per dargli una configurazione di ordine giuridico.

Per l'importanza che assumerà questa X Conferenza internazionale di servizio sociale, che per la prima volta si tiene in Italia e per la quale è prevedibile l'affluenza di 2500-3000 persone, il Governo ha presentato il disegno di legge sottoposto al vostro esame, il quale prevede una spesa di 50 milioni da erogarsi al C.I.S.S.

I due articoli del disegno di legge sono molto chiari e non hanno bisogno di ulteriore esplicazione.

L'importanza e la risonanza che avranno i lavori di questa Conferenza internazionale, soprattutto per gli argomenti che vi saranno trattati, le relazioni e gli studi che vi saranno presentati anche dagli Enti italiani, rendono, per il prestigio della nostra Nazione nel mondo, quanto mai auspicabile la buona riuscita della Conferenza stessa.

In considerazione di quanto ho sopra accennato e che, a richiesta, posso illustrare ancor più dettagliatamente, penso che la nostra Commissione possa consapevolmente dare la sua approvazione al disegno di legge.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per le ragioni illustrate nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, e soprattutto per quelle brillantemente esposte dal relatore Vallauri, il Governo raccomanda caldamente l'approvazione del provvedimento.

B I T O S S I . Non ho nulla da eccepire su questo disegno di legge e sono, quindi, pienamente d'accordo sull'opportunità della concessione del contributo che esso prevede.

Vorrei, però, che non si facessero delle discriminazioni, perchè se i 50 milioni dovessero venire impiegati solo al servizio di determinati raggruppamenti politici o di determinate organizzazioni di parte, non potrei assolutamente essere d'accordo.

Mi rendo conto che nessuno *a priori* parlerà di esclusione di un determinato tipo di organizzazione sindacale o assistenziale, ma intendo che la mia dichiarazione rimanga come monito e come pregiudiziale, perchè se noi mettessimo questo contributo statale solo al servizio di una fazione, vorrebbe dire che amministriamo molto male i denari del contribuente italiano.

P R E S I D E N T E . La Presidenza non può che associarsi ai concetti testè espressi dal senatore Bitossi.

V A L L A U R I , *relatore*. Vorrei far presente al senatore Bitossi che lo statuto del Comitato italiano di servizio sociale prevede, all'articolo 4, che facciano parte di questo Comitato tutti gli Enti pubblici e privati che per via diretta o attraverso gli appositi organismi esercitano attività di carattere continuativo di servizio sociale o che con studi, ricerche o altre attività varie operano nell'interesse del servizio sociale; le associazioni che rappresentano categorie professionali di lavoratori sociali; gli enti e le istituzioni che curano la formazione professionale dei lavoratori sociali; le persone che per lunga esperienza e per speciali meriti siano riconosciute particolarmente competenti nel campo del lavoro sociale.

Quindi tale Comitato è aperto a tutti, e le quote che debbono essere corrisposte sono modeste.

Inoltre nel Consiglio di amministrazione sono rappresentati fra l'altro: l'Associazione assistenti sociali, l'Amministrazione attività assistenziali, il Ministero di grazia e giustizia, l'Associazione nazionale enti di assistenza, l'Ente nazionale scuole italiane di servizio sociale, l'Unione nazionale scuole di assistenza sociale, l'Ente trasformazione fondiaria e agricola della Sardegna, l'Opera nazionale maternità e infanzia, l'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, l'U.N.R.R.A.-Casas. Mi sembra quindi che da questo lato si possa essere abbastanza tranquilli. Vi ripeto, poi, che fino all'anno scorso il Presidente era il senatore Zanotti Bianco, un uomo che è certamente al di sopra delle fazioni.

B A R B A R E S C H I . Vorrei pregare il rappresentante del Governo di suggerire al Comitato nazionale di servizio sociale di voler estendere gli inviti a partecipare alle sue riunioni (che sono di studio anche se promosse da un organismo particolare) ai rappresentanti di tutti gli organismi italiani di assistenza ed a tutte le personalità interessate.

A costoro sarà data in tal modo la possibilità di partecipare ad un convegno che raduna tante persone di tutto il mondo e nel quale dev'essere portata anche la voce di quegli organismi italiani che non fanno parte del Comitato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

È concesso al Comitato italiano di servizio sociale, con sede in Roma, Via Monte Giordano, 36, costituito il 23 novembre 1948 con rogito del notaio dottor Riccardo Pongelli, Rep. n. 21934 — (Reg. Uff. atti pubblici 15 dicembre 1948 al n. 8207 vol. 35) — quale ente organizzatore della X Conferenza internazionale di servizio sociale, indetta dalla International Conference of Social Work,



10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

26ª SEDUTA (13 ottobre 1960)

con sede in New York, e per sopperire alle spese della Conferenza stessa, un contributo di lire cinquanta milioni.

*(È approvato).*

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-1961, destinato a fare fronte ad oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,20.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari